


<p style="text-align: center;"><b>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</b>  <b>UNISALUTE SPA</b>  <b>COMPAGNIA ASSICURATRICE</b>  <b>LINEAR SPA</b></p>		<p><b>AZIENDA OSPEDALIERO –</b>  <b>UNIVERSITARIA DI SASSARI</b></p>

**CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI E UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, UNISALUTE SPA E COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR SPA - SEDE LEGALE DI BOLOGNA - PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI NATURA MEDICO-LEGALE.**

**TRA**

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, in persona del Direttore Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari il 26.07.1959, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Via Coppino n. 26 (cod. fisc. 02268260904) (di seguito, “**Azienda**” )

**E**

Unipol Assicurazioni Spa, Unisalute Spa e Compagnia Assicuratrice Linear Spa, rispettivamente in persona del Direttore della Direzione Servizi di Liquidazione Sig. Giacomo Maria Saverio Lovati, del Direttore Operativo Sig.ra Fiammetta Fabris, munita dei necessari poteri in forza di procura in data 22 Novembre 2010 (Rep. 70.652) domiciliata per la carica presso la sede legale di Bologna Via Larga 8, e del Direttore Operativo Sig. Andrea Pezzi, domiciliato per la carica presso la sede legale di Bologna Via Larga 8 (di seguito “**Compagnie**”), nonché singolarmente “**la Compagnia**”

**PREMESSO**

- che le Compagnie intendono avvalersi della collaborazione professionale consistente in attività di consulenza medica, per tutte le tipologie di sinistri (RCA, RCT, INFORTUNI e MALATTIA), mediante visite mediche ed accertamenti, nonché mediante pareri medico-legali assicurativi, con redazione delle rispettive relazioni;
- che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite la propria struttura di Medicina Legale è disponibile ad assicurare l’esecuzione delle prestazioni richieste individuando nella Prof.ssa Elena Mazzeo, il professionista che effettuerà tali prestazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica, al di fuori dell’impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l’attività istituzionale di competenza.

**TUTTO CIO’ CONSIDERATO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Tutte le summenzionate premesse e gli allegati alla presente convenzione per prestazioni professionali di natura medica (di seguito, “**la Convenzione**”) costituiscono parte integrante della medesima.

## **ART. 2 – OGGETTO**

1. La Convenzione ha per oggetto e si applica a tutti gli incarichi professionali conferiti dalle Compagnie all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, che abbiano ad oggetto lo svolgimento di prestazioni di natura medica o medico-legale eseguite sul territorio italiano, ovvero che sono, o sarebbero, in assenza delle presenti previsioni, soggette all’applicazione delle tariffe professionali tempo per tempo vigenti.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Professionista individuato dall’A.O.U. di Sassari, accetta di assoggettare alla disciplina in essa contenuta tutti gli incarichi conferitigli dalle Compagnie, compresi quelli attribuiti in data anteriore alla sottoscrizione della Convenzione stessa e non ancora conclusi (intendendosi per tali anche gli incarichi conferiti per i quali l’A.O.U. di Sassari non abbia ancora provveduto alla fatturazione delle competenze alla stessa spettanti).

## **ART. 3 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Per il conferimento degli incarichi al Professionista individuato dall’Azienda sarà necessaria la forma scritta, che potrà avvenire anche per il tramite di strumenti informatici (portale *internet*) all’uopo attivati dalle Compagnie. Ciascun incarico si intenderà accettato qualora non sia stato espressamente respinto per iscritto, anche per il tramite di strumenti informatici, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvenuto conferimento.
2. Nei soli casi di particolare necessità ed urgenza, l’incarico potrà essere conferito, in via provvisoria, in forma verbale; anche in tali casi, l’incarico si intenderà accettato qualora non respinto per iscritto, eventualmente per il tramite di strumenti informatici, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’avvenuto conferimento verbale dell’incarico medesimo.
3. Nel caso in cui l’incarico venga provvisoriamente conferito verbalmente e poi confermato per iscritto, il vincolo contrattuale si costituirà, ai sensi dell’art. 1327 del Codice Civile, con l’inizio dell’esecuzione dell’incarico da parte del Professionista.
4. Le Compagnie conferiranno al Professionista gli incarichi sulla base delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno, senza assumere alcun vincolo di esclusiva nei confronti del Professionista stesso, né alcun impegno in ordine ad una preventiva determinazione e quantificazione del numero di incarichi da affidare al Professionista nel periodo di durata della Convenzione.

## **ART. 4 – SOSTITUTI**

Il Professionista, in caso di impossibilità, potrà rendere la propria prestazione avvalendosi dell’attività di uno o più collaboratori operanti presso l’U.O. diretta, solo se previamente indicati alle

Compagnie ed espressamente approvati da queste (in breve, i “Sostituti”), ma in ogni caso il loro operato ricadrà sotto la personale responsabilità del Professionista; dovrà inoltre comunicare alle Compagnie i nominativi dei professionisti che operano nell’ambito dell’U.O.

#### **ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INCARICHI**

1. Salvo casi particolari, che il Professionista dovrà tempestivamente segnalare al Coordinamento Medici di Gruppo (indirizzo mail: [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it)), ciascun incarico dovrà essere svolto nel termine unico ed assolutamente insuperabile di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi (esclusa cioè la domenica ed i giorni festivi) intercorrenti tra il suo conferimento ed il ricevimento, da parte della Compagnia, dell’elaborato medico. Ogni incarico dovrà peraltro essere svolto con le modalità ed alle condizioni specificate nella presente Convenzione, integrata dalle “Procedure Operative” riportate nell’Allegato 1.
2. Il Professionista si impegna ad eseguire personalmente ed in ogni caso sotto la propria esclusiva responsabilità ciascun incarico, che gestirà autonomamente, con organizzazione di mezzi, luoghi, orari e carichi di lavoro a proprio rischio. Il Professionista dichiara e garantisce di avere mezzi (ivi inclusa l’attrezzatura di studio e l’infrastruttura informatica) e personale necessario a fare fronte a ciascun incarico conferitogli dalle Compagnie e al complesso degli stessi. La presente dichiarazione si presumerà ripetuta all’accettazione di ogni nuovo incarico.
3. Il Professionista, al pari dei suoi eventuali Sostituti, dovrà svolgere ciascun incarico nel rispetto dei più elevati standard professionali e delle norme deontologiche stabilite dall’Ordine Professionale di appartenenza, con particolare riguardo al rispetto del dovere di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza. In particolare, il Professionista ed i suoi eventuali Sostituti, dovranno astenersi dal compimento di attività che non siano richieste o comunque necessarie per la corretta esecuzione dell’incarico. Nei casi di conflitto di interesse, il Professionista ed il suo eventuale Sostituto dovranno dichiarare tale situazione ed astenersi dall’accettare l’incarico ovvero rinunciarvi, a seconda dei casi. Nel caso di mancata dichiarazione di tali situazioni è facoltà delle Compagnie valutare l’eventuale buona fede del professionista. Resta comunque convenuto che è fatto divieto di assumere incarichi di consulenza, sia giudiziali che stragiudiziali, per qualunque ramo assicurativo contro le società del Gruppo Unipol, salvo dispensa.
4. Le Compagnie si riservano in ogni caso di disporre eventuali rilevazioni statistiche relativamente all’operato del Professionista, nonché controlli e/o verifiche in merito alla regolarità di tale operato ed al rispetto, da parte dello stesso Professionista, dei doveri e degli obblighi che gli fanno capo nell’ambito della presente Convenzione.
5. Sarà cura del Professionista, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviare a mezzo posta elettronica al Coordinamento Medici di Gruppo (indirizzo mail [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it)), dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, con la situazione aggiornata degli incarichi pendenti. In essa dovranno essere

evidenziate eventuali criticità/anomalie/spunti di fraudolenza emersi nel territorio di operatività del Professionista nel corso dell'anno.

6. Al fine di realizzare una corretta e trasparente valutazione del danno con lesioni, le Compagnie intendono raggiungere con i medici fiduciari la completa intesa sulle linee guida in materia di valutazione del danno alla persona, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

#### **ART. 6 – COMPENSO - DECADENZA**

1. Il compenso per ogni incarico affidato al Professionista (comprensivo di spese non documentate e spese generali, escluso solo I.V.A., se dovuta) sempreché da lui portato a conclusione – come peraltro risulterà, al termine dell'anno di riferimento, dalla relazione di cui al precedente articolo punto 5- è convenuto tra le Parti, e sarà, volta per volta, puntualmente fatturato dall'A.O.U. di Sassari, come da "Procedure Operative" riportate nell'Allegato 1.
2. Per ogni incarico che risulti concluso in base alla relazione di cui al precedente articolo punto 5 ma che non sia stato fatturato dall'A.O.U. di Sassari nei termini di cui all'Allegato 1, ed in ogni caso non risulti fatturato al momento dell'invio della suddetta relazione, quest'ultimo dovrà provvedere alla relativa fatturazione entro e non oltre 180 giorni dalla data di inoltro della stessa relazione sotto pena di decadenza.
3. I compensi per l'opera professionale svolta saranno liquidati dalla Compagnia interessata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, sul conto corrente indicato di seguito specificato:  
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Banco di Sardegna – Agenzia 1 ABI 01015 – CIN E – CAB 17201 C/C n° 000070188747  
Codice IBAN: IT75E0101517201000070188747.

#### **ART. 7 – DURATA – RINNOVO - DECADENZA**

1. La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01.05.2012 e sino alla data del 31.12.2013.
2. La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti; non è ammesso il tacito rinnovo.
3. Le Parti convengono sul fatto che la previsione di un termine di durata della presente Convenzione non costituisca deroga espressa o rinuncia alla facoltà di ciascuna Compagnia di recedere in ogni momento ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile; in tale ipotesi ogni Compagnia sarà tenuta a pagare all'Azienda il compenso per l'attività svolta, calcolato secondo quanto pattuito, entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative fatture emesse per ciascun incarico.
4. In ogni caso di cessazione della presente Convenzione il Professionista sarà tenuto: i) a portare a termine gli incarichi affidatigli, salva diversa determinazione della Compagnia interessata, continuando comunque ad applicare nella fatturazione gli importi pattuiti; ii) a far pervenire a

ciascuna Compagnia, entro 20 giorni dalla cessazione, salvo casi di urgenza, tutti gli incarti relativi agli incarichi a lui affidati; (iii) a stilare una completa relazione circa gli incarichi svolti, inviandola, a mezzo posta elettronica, entro sei mesi dalla cessazione, al Coordinamento Medici di Gruppo (indirizzo mail [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it)). In mancanza della predetta rendicontazione il Coordinamento Medici di Gruppo invierà al Professionista una raccomandata di messa in mora diffidandolo a provvedere entro i successivi 60 giorni; in difetto di riscontro il Professionista decadrà da ogni diritto ai compensi per gli importi non fatturati decorso un anno dal ricevimento della raccomandata di messa in mora.

#### **ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Le Compagnie avranno la facoltà di risolvere, a mezzo di semplice comunicazione scritta, tutti gli incarichi conferiti al Professionista in base alla presente Convenzione, qualora si verifichi, anche in relazione ad un solo incarico, un inadempimento grave.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto previsto dall'articolo al punto 1 che precede, si considera inadempimento grave, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sospensione arbitraria dell'attività e/o accumulo, senza giustificato motivo, di ritardi sanzionati dall'IVASS, ovvero ritenuti gravemente lesivi dalle Compagnie, nonché la violazione del disposto degli articoli 3, 4 e 5 che precedono, nonché dell'art. 13.5 che segue.
3. Le Compagnie avranno peraltro la facoltà di risolvere, a mezzo di semplice comunicazione scritta, tutti gli incarichi conferiti al Professionista in base alla presente Convenzione qualora si verifichino circostanze che intacchino gravemente il rapporto fiduciario in essere tra le Compagnie e il Professionista medesimo.

#### **ART. 9 – CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente derogato con la presente Convenzione, il rapporto di collaborazione professionale è disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 10 – COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione, che non sia di carattere meramente operativo, dovrà essere data per iscritto tramite raccomandata con avviso di ritorno ed anticipata via fax ai seguenti recapiti:

**- per tutte le Compagnie:**

**Unipol Assicurazioni S.p.A.**

**Via Stalingrado 45**

**40128 Bologna**

**Al [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it)**

**Telefono 051/5076337 o 051/5076914**

**Fax 051/7096526**

Ai fini dell'invio delle fatture per il pagamento del Compenso:

- **per Unipol e Linear:**

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Parcelle

Via dell'Unione Europea n. 3

20097 San Donato Milanese (MI);

- per Unisalute:

UNISALUTE S.P.A.

VIA LARGA ,N. 8

40138 BOLOGNA

- per l'A.O.U. di Sassari: Azienda Ospedaliero Universitaria, Via Coppino n. 26, 07100 SASSARI  
all'attenzione della Dott.ssa Rosa Maria Bellu – Responsabile Servizio Bilancio.

Le Parti nominano i rispettivi rappresentanti operativi, che potranno comunicare tra loro anche in via telematica, nelle persone di:

- per Unipol [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it);

- per Unisalute [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it);

- per Linear [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it)

- per il Professionista [elenamazzeo@uniss.it](mailto:elenamazzeo@uniss.it) – [antsalis@aousassari.it](mailto:antsalis@aousassari.it)

Tutti gli indirizzi ed i referenti sopra riportati potranno essere modificati, dandone comunicazione all'altra Parte ai sensi del presente articolo.

#### **ART. 11 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Le Compagnie, in considerazione del fatto che il Professionista potrà avere accesso ai locali delle imprese, si impegnano al pieno rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in ordine alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, in quanto applicabili all'attività prestata dal Professionista e all'ambiente in cui detta attività viene svolta.

#### **ART. 12 – MISCELLANEA**

1. L'accettazione della Convenzione sostituisce e nova eventuali precedenti accordi, sia scritti che verbali, conclusi tra le Parti e aventi ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni regolate dalla presente Convenzione.
2. Il Professionista non potrà ritenere documenti, fascicoli, od altri beni di proprietà delle Compagnie od effettuare compensazioni in assenza di autorizzazione scritta delle Compagnie, nemmeno nel caso di contenzioso o di risoluzione degli incarichi.
3. Ogni deroga o modifica alla presente Convenzione, inclusa la presente clausola, sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

4. Qualora una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa applicabile, ovvero fosse dichiarata tale da un'autorità competente o da pronunce o giudizi arbitrali, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti pregiudicata l' idoneità della presente Convenzione al conseguimento delle sue finalità; in tale ultimo caso le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione delle disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine e siano conformi alla normativa vigente.
5. Il Professionista dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. n. 231 dell'8/06/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, impegnandosi al pieno rispetto delle relative disposizioni. Il Professionista, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico del Gruppo Unipol, nonché nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalle Compagnie ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; documenti che il Professionista dichiara di conoscere in quanto pubblicati sui siti *internet* attivati dalle Compagnie medesime.

#### **ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'esecuzione delle prestazioni previste nella presente proposta potrà comportare l'accesso ad informazioni sottoposte alla tutela della vigente normativa in materia di riservatezza (c.d. privacy). Le Parti, fatto salvo quanto necessario per dare regolare e legittima esecuzione agli incarichi assegnati, si impegnano pertanto ad un reciproco dovere di riservatezza.

Il Professionista si impegna a garantire per sé e per ogni soggetto che opererà per suo conto che le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto di tali incarichi saranno trattate con la massima riservatezza. Poiché le prestazioni previste nella presente proposta potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Codice, il Professionista si impegna a consegnare ad ogni interessato di cui acquisisca e tratti dati personali – per conto delle Compagnie Titolari del trattamento, nell'espletamento di un incarico professionale da queste ultime assegnato - la propria informativa - consenso privacy e di renderla eventualmente disponibile alla Compagnia che ne faccia espressa richiesta. Con la sottoscrizione della presente proposta, il Professionista dichiara di avere ricevuto dalle Compagnie l'informativa prevista dall'art. 13 del citato D. Lgs. n. 196/03 e di acconsentire ai sensi dell'art. 23 del predetto Codice al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

#### **ART. 14 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

La presente Convenzione è soggetta alla legge italiana.

Le Parti convengono che per ogni eventuale controversia che non dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari, anche con riferimento all'eventuale mediazione ex D. Lgs. 28/2010.

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto è composto da n. 14 pagine, viene redatto in duplice originale con imposte di bollo a carico del contraente privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR 642/1972 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 13.

Letto, approvato, sottoscritto in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARI DI SASSARI

**Il Direttore Generale**

**(Dott. Alessandro Carlo Cattani)**

---

Unipol Assicurazioni S.p.A.

**Il Direttore Direzione Servizi di Liquidazione**

**(Giacomo Maria Saverio Lovati)**

---

Unisalute S.p.A.

**Il Direttore Operativo**

**(Fiammetta Fabris)**

---

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

**Il Direttore Operativo**

**(Andrea Pezzi)**

---



**ALLEGATO N° 1**  
**PROCEDURE OPERATIVE**

Il presente allegato costituisce parte integrante della Convenzione

**1. Assegnazione incarico**

L'incarico al Professionista viene assegnato dal liquidatore di rete/sala centralizzata/ direzione secondo un criterio predefinito unilateralmente da ciascuna Compagnia.

La lettera d'incarico conterrà tutti gli elementi utili a permettere un rapido contatto con il periziando.

Il periziando riceverà direttamente da Sertel notizia di incarico con preghiera di contattare il fiduciario indicato.

Il Professionista incaricato riceverà insieme all'incarico tutta la documentazione utile a redigere la relazione (perizia - foto del veicolo - rilevazione tramite Unibox Aurobox dell'entità dell'urto misurata - descrizione della dinamica dell'incidente).

Per quanto attiene all'esigenza di una definizione certa della data di ricevimento della lettera di incarico, è stata prevista la trasmissione via mail dell'incarico.

Il Professionista incaricato è invitato a verificare il corretto funzionamento di tale modalità e in caso contrario a segnalare le anomalie al Coordinamento Medici di Gruppo (indirizzo mail [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it)).

**Incompatibilità**

L'incompatibilità è rappresentata da tutte quelle situazioni che possono configurare un presumibile conflitto di interessi, quale, ad esempio, l'attività di consulente di parte svolta contro le società del Gruppo Unipol; è assolutamente fatto divieto di assumere incarichi contro società del Gruppo Unipol; al verificarsi di questi casi ciascuna Compagnia si riserva di fare tutte le valutazioni del caso.

**2. Contatto del medico con il periziando**

Il contatto con il visitando dovrà avvenire secondo le seguenti modalità temporali e di tracciabilità:

- entro due giorni lavorativi dalla data dell'incarico, il Professionista dovrà prendere contatto con il danneggiato /patrocinatore/avvocato per fissare la data della visita tramite:

1. telefono
2. fax
3. lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si potranno verificare tre ipotesi:

- data visita fissata;
- postumi ancora in corso ;
- impossibilità di prendere contatto con il periziando (R.R. restituita senza esito, carenza di elementi utili a individuare il periziando).

Qualora si verifichi la seconda o la terza ipotesi il Professionista dovrà inviare tempestivamente mail informativa a Sertel ed al liquidatore competente.

### **3. Visita medica**

Al momento della visita il Professionista dovrà avere cognizione della dinamica con la quale si è verificato l'evento.

Al fine di una valutazione di merito e di congruità delle eventuali spese sostenute il Professionista dovrà acquisire tutta la documentazione medica in originale: in caso di mancanza di documentazione o di assenza di documentazione originale il Professionista dovrà indicare le ragioni del proprio operato nella sua relazione, consentendo in questo modo al liquidatore di operare di conseguenza.

Dovranno essere segnalati al liquidatore competente tutti quegli incarichi privi di elementi utili ad avere cognizione della dinamica del sinistro.

La versione dei fatti fornita dal periziando, se diversa da quella acquisita agli atti, dovrà essere evidenziata con una nota al liquidatore nella relazione di perizia.

### **4. Tempi di restituzione degli elaborati**

Ciascun incarico dovrà essere svolto nel termine unico ed assolutamente insuperabile di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi (esclusi cioè la domenica ed i giorni festivi) intercorrenti tra il suo conferimento ed il ricevimento, da parte della Compagnia, dell'elaborato medico.

In considerazione peraltro delle stringenti normative che impongono termini e sanzioni in materia di liquidazione dei danni alla persona nei sinistri RCA suggeriamo il rigoroso rispetto dei tempi intermedi come in appresso indicati.

Vi sono tre segmenti operativi che determinano il tempo complessivo di espletamento/restituzione della visita medico legale

- tempo intercorrente tra l'affidamento dell'incarico e la visita;

- ipotesi di disdetta del primo appuntamento;
- tempo che intercorre tra l'effettuazione della visita e la consegna della relazione.

Le Compagnie suggeriscono di adottare le seguenti modalità operative:

- a) tra l'affidamento dell'incarico e la visita si consiglia di non far passare oltre 15 giorni;
- b) nel caso di disdetta della visita medica già fissata, il Professionista dovrà inviare un messaggio in posta elettronica a Sertel ed al liquidatore competente segnalando la mancata visita e trattenendo nel contempo la documentazione per l'espletamento successivo della visita;
- c) il liquidatore provvederà ad effettuare la messa in mora dell'assicurato/danneggiato;
- d) il tempo intercorrente tra l'effettuazione della visita e la consegna della relazione non dovrà comunque superare i 7gg.

## **5. Invio della relazione**

La relazione medico legale dovrà essere inoltrata, entro il termine su indicato esclusivamente via e mail al indirizzo di provenienza dell'incarico.

## **6. Documentazione medica**

La documentazione in originale deve essere restituita al danneggiato e in fotocopia consegnata alla Compagnia. Nel caso il danneggiato si presenti con la sola documentazione in fotocopia oltre a trattenere la documentazione il Professionista dovrà indicare sulla relazione la mancata visione degli originali. La documentazione acquisita dovrà essere inoltrata:

- per Unipol e Linear presso la sede di Progetto 2000 S.r.l., Via Marco Polo, n.5, 20124 Milano (società attualmente incaricata da Unipol e Linear della loro gestione documentale) o presso altra sede indicata dal Coordinamento Medici di Gruppo;
- per Unisalute, presso la sede della Compagnia.

La spedizione avverrà attraverso gli uffici postali:

- l'inoltro dovrà avvenire con periodicità settimanale;
- in relazione ai volumi l'inoltro potrà avvenire anche ogni mese.

La documentazione appartenente allo stesso sinistro deve contenere come prima pagina il codice a barre del sinistro stesso, così più sinistri possono essere inviati nella stessa busta.

## **7. Chiusura dello studio**

Qualora lo studio del medico resti chiuso per un periodo superiore a 5 giorni, è richiesto, al fine anche del rispetto dei termini di legge e di contratto, di comunicare l'assenza al Coordinamento

Medici di Unipol (indirizzo mail [CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it](mailto:CoordinamentomedicidiGruppo@unipolassicurazioni.it), il quale provvederà alla sospensione degli incarichi e alla riattivazione a scadenza.

### **8.Compensi e fatturazione**

<b>Tariffario</b>	
<b>Tipologia prestazione</b>	<b>Importo*</b>
Visita Medico legale	€ 70.00
Visita Medico legale domiciliare	€ 70.00
CTP **	€ 180.00
Arbitrato	€ 180.00
Visita Collegiale	€ 180.00

\* gli importi si intendono al netto dell'IVA

\*\* l'onorario è comprensivo anche della redazione di eventuali controdeduzioni.

Per prestazioni non previste dal tariffario l'onorario andrà preventivamente concordato con il Coordinamento Medici di Gruppo.

Mensilmente, ciascuna Compagnia invierà all'Azienda (Servizio Bilancio) la pre-parcella. L'Azienda compilerà la prefattura, inserendo la data ed il numero di fattura, e la invierà direttamente alla Compagnia interessata, ai seguenti indirizzi:

- per Unipol e Linear :  
Unipol Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Parcelle  
Via dell'Unione Europea n. 3  
20097 S. Donato Milanese (MI);
- per Unisalute :  
Unisalute S.p.A.  
Via Larga, n.8  
40138 Bologna

## ALLEGATO N° 2

### **Informativa sull'uso dei dati personali**

*(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)*

**Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – (in seguito denominato “Codice”), ed in relazione ai dati personali richiesti o acquisiti e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:**

#### **Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento, effettuato dai Titolari Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. e UniSalute S.p.A., società facenti parte del Gruppo Unipol, ciascuna in relazione agli incarichi conferiti, è finalizzato allo svolgimento dell'attività assicurativa-liquidativa (nel cui ambito rientra anche la finalità di prevenzione e repressione delle frodi), nonché alla conseguente gestione amministrativa dei rapporti di collaborazione professionale con i consulenti fiduciari delle Società e all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità o da Organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati dei consulenti fiduciari compiuto dai Titolari del trattamento si estende anche alle rilevazioni statistiche e alle verifiche sulle prestazioni effettuate rispetto agli standard di servizio prestabiliti nell'Accordo di collaborazione con ciascuno di essi.

#### **Modalità di uso dei dati personali**

Il trattamento è realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del Codice (raccolta; registrazione; organizzazione; conservazione; consultazione; elaborazione; modificazione; selezione; estrazione; raffronto; utilizzo; interconnessione; blocco; comunicazione; diffusione; cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati) e i dati sono trattati con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente connesse con le sopra indicate finalità, comunque sempre in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

Nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, i dati sono trattati da personale a ciò incaricato, sempre e solo per il conseguimento della specifica finalità sopra descritta.

#### **Conferimento dei dati**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) strettamente necessario per l'affidamento dell'incarico peritale/professionale o per l'effettuazione delle operazioni di pagamento di prestazioni professionali o di fatture;
- b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo.

## **Rifiuto di conferimento dei dati**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto precedente può comportare l'impossibilità di affidare l'incarico peritale/professionale ovvero di effettuare le operazioni di pagamento ivi descritte, di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.

## **Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati, anche in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, potranno essere comunicati a terzi; in particolare, essi potranno essere comunicati e trattati da soggetti che fanno parte della c.d. catena assicurativa come, ad esempio, compagnie di assicurazione, agenti e loro collaboratori, mediatori di assicurazione, enti od organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa.

I dati potranno inoltre essere comunicati a:

- persone od enti interessati, in occasione della valutazione e liquidazione dei sinistri, di vertenze giudiziali o stragiudiziali di altra natura, di assunzione dei rischi;
- a società controllate e società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile per trattamenti con finalità correlate;
- a banche ed istituti di credito esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di pagamento di prestazioni professionali o di fatture;
- a soggetti esterni di nostra fiducia cui affidiamo compiti di natura tecnica od organizzativa (es. società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti).

I dati potranno inoltre essere diffusi attraverso i siti web delle tre Compagnie Titolari del trattamento.

## **Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i Titolari del trattamento Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. ed Uni Salute S.p.A. e come essi vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (artt. 7-10).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati” presso Unipol Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado n°45 – 40128 Bologna – e-mail: [privacy@unipolassicurazioni.it](mailto:privacy@unipolassicurazioni.it)